



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2025, proposto da

Palmo Rovito, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;

Commissione Interministeriale Ripam Associazione Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Fabio Follia, Concetta Maria Rosa Postorino, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01), per come pubblicata il 04.08.2025 sul Portale InPa, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse;
- 2) della Graduatoria degli idonei, nonché del relativo decreto di approvazione, sebbene non pubblicati e, quindi, non conosciuti, nelle relative parti di interesse;
- 3) dell'avviso pubblicato il 04.08.2025 sul Portale Inpa recante "aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor - Codice 01 - Pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all'Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del bando di concorso", per la parte di interesse;
- 4) della schermata visualizzabile nell'Area riservata del ricorrente accessibile dal Portale inPA;
- 5) Dell'Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01) del 04.12.2024 - ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024 ;
- 6) Dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it ;
- 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di

concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; d. la prova scritta stessa, nelle parti di interesse; e. verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa; f. verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; g. i verbali di formulazione della graduatoria stessa;

e per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito di cui in narrativa e ad essere conseguentemente ammesso al successivo step procedurale;

con conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio della prova scritta di parte ricorrente nonché alla conseguente ricollocazione nella relativa graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e della Commissione Interministeriale Ripam Associazione Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, al sommario esame proprio della fase cautelare, non sussistono profili di irricevibilità, atteso che la lesione dell'interesse del ricorrente si manifesta al momento dell'approvazione della graduatoria finale.

Ritenuto, tuttavia, che l'istanza cautelare non può trovare accoglimento poichè non sussiste l'irreparabilità del pregiudizio in quanto: a) il pregiudizio lamentato,

laddove richiama gli eventuali e successivi costi per i licenziamenti e nuove assunzioni, riguarda valutazioni di interesse pubblico che spettano alla Regione, mentre invece, ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio deve riguardare un interesse personale del ricorrente; b) ove per effetto dell'accoglimento del ricorso parte ricorrente risultasse collocata nella graduatoria dei vincitori, essa avrebbe riconosciuto il pieno diritto all'assunzione; analoga conclusione ove risultasse collocata in una posizione medio tempore oggetto dello scorrimento; c) anche l'eventuale danno da mancato guadagno è astrattamente ristorabile, salvo verificarne la spettanza nel merito, nei limiti e nei modi chiariti dalla giurisprudenza amministrativa e giuslavoristica (Consiglio di Stato sez. VI, 20.05.2021, n.3907; Consiglio di Stato, Sez. III, 30.7.2013, n. 4020, Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, n. 2478/2016).

Ritenuto dunque di respingere l'istanza cautelare, con compensazione delle spese di questa fase, attese le peculiarità della questione.

Ritenuto inoltre che, stante il numero dei soggetti in discorso, è possibile autorizzare, per come richiesto da parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami, con le modalità di seguito indicate:

a) dovrà essere pubblicato:

- sulla pagina del Portale inPA del Concorso in oggetto ([https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?](https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0444b1ae9caf4d4d914b31777aedccfd)

concorso_id=0444b1ae9caf4d4d914b31777aedccfd), nonché

- sul sito <https://www.regione.calabria.it/notifiche-e-pubblici-proclami/>

un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come "i

candidati vincitori e risultati “idonei” del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01”;

5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione “TAR Calabria - Catanzaro”, sottosezione “Ricerca ricorsi”;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

b) a ciò le amministrazioni provvederanno - previa consegna dalla parte ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso preceduto dal titolo in neretto maiuscolo con la dicitura “notifica per pubblici proclami”, di copia del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente decisione, dell'elenco dei controinteressati, l'avviso di cui alla lett. a) seguito dagli estremi e dall'oggetto dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso) - ponendo, quali allegati consultabili, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati;

c) le amministrazioni resistenti:

- c1) non dovranno rimuovere dai rispettivi siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;

- c2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

- c3) dovranno, inoltre, curare che sulla homepage del sito internet venga inserito un collegamento, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;

d) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio del 15 dicembre 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti;

e) la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) euro 100,00 a ciascuna delle amministrazioni onerate della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto, infine, di fissare l'udienza pubblica alla data del 4 marzo 2026.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda):

a) respinge l'istanza cautelare;

b) compensa le spese della fase;

c) autorizza la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione;

d) fissa l'udienza pubblica alla data del 4 marzo 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Federico Baffa, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Federico Baffa

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO